

Secondo atto aggiuntivo all'Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art 1, comma 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali" e dell'articolo 31 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"

TRA

La **Cassa depositi e prestiti società per azioni** (nel seguito "**CDP**"), con sede legale in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v., iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona del del Dott. Anselmo Baroni, nella sua qualità di Responsabile dell' Area Enti Pubblici di CDP ed in forza dei poteri conferiti con determina n. AD/P/437/14, in data 11 luglio 2014, dall' Amministratore Delegato di CDP, Dott. Giovanni Gorno Tempini

E

Il **Ministero dell'economia e delle finanze** (nel seguito "**MEF**"), in persona del Dirigente dell' Ufficio II della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, Dott. Maurizio Mauri

parti del presente atto aggiuntivo all' Addendum (nel seguito le "**Parti**")

PREMESSO

- che in data 23 dicembre 2009 è stata sottoscritta tra CDP e MEF la Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, approvata con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 102898 del 24 dicembre 2009 registrato alla Corte dei Conti in data 1 giugno 2010, reg 3 foglio 110 (di seguito, la "**Convenzione**");
- che l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (il "**D.L. 35/2013**"), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede che: "*Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la*

Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.”;

- che in data 12 aprile 2013 il MEF e la CDP hanno sottoscritto l' Addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 12 aprile 2013, n. 30267, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, reg 3 foglio 209 (di seguito, l'“**Addendum**”);
- che in data 30 aprile 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un atto aggiuntivo all'Addendum, recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all'art. 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 30 aprile 2014, n. 35802, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2014, reg 1553;
- che il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge L. 23 giugno 2014, n. 89 (il “**D.L. 66/2014**”) prevede, al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società ed enti partecipati da enti locali (di seguito, “**Società ed Enti Partecipati**”), l'incremento di 2.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, di cui al citato comma 10 dell'articolo 1 del D.L. 35/2013;
- che il comma 2 del medesimo articolo 31 dispone che: “*L'incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:*
 - a) *i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;*
 - b) *i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;*
 - c) *i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.”;*

- che il successivo comma 3 del medesimo articolo 31 prevede che: *"Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1. La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate."*
- che il comma 4 dell'articolo 31 del D.L. 66/2014 dispone che: *"Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n. 35 del 2013."*;
- che l'art 32, comma 5 del D.L. 66/2014 prevede che: *"Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014."*;
- che l'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/06/2014 (il **"D.M. 23/06/2014"**), adottato ai sensi del citato comma 3 del D.L. 66/2014, ha incrementato la dotazione della *"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"* di euro 2.000 milioni;
- che l'art. 2 del D.M. 23/06/14 prevede, tra l'altro, che *"Le risorse di cui all'articolo 1, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate"* (di seguito, le **"Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati"**) destinate al pagamento dei debiti di cui all'art. 31, comma 2, del D.L. 66/2014;
- che l'art. 3, comma 1 del D.M. 23/06/2014 dispone che *"I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'incremento della dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1, nonché per la restituzione dello stesso, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo*

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

approvati con decreto del Direttore Generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP" (di seguito, il "Secondo Atto Aggiuntivo");

- che l'art. 3, comma 4 del D.M. 23/06/2014 prevede che il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni 2014 è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro- alla data della pubblicazione del D.M. 23/06/2014 e pubblicato sul sito del medesimo Ministero;
- che il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 174 del 14 luglio 2014, recante "Debiti Enti Locali: su anticipazioni liquidità per pagamento partecipate tasso interesse all' 1,465%";
- vista l'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sancita nella seduta del 10 luglio 2014;

Ciò premesso tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Nel presente atto, i termini in lettera maiuscola, se non diversamente stabilito, hanno il significato loro attribuito nell' Addendum.
3. Per quanto non diversamente stabilito nel presente atto, alle Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati si applicano le previsioni di cui all'Addendum, in quanto compatibili.

Articolo 2

(Attività concernenti le Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati)

1. Con la sottoscrizione del presente Secondo Atto Aggiuntivo all'Addendum, CDP provvede all'espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate:
 - I. ricevere le domande di anticipazione degli enti locali destinate al pagamento dei debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, di cui all'art. 31 del D.L. 66/2014, ciascuna comprensiva della dichiarazione dell'ente locale, attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle Società ed Enti Partecipati interessati, prevista dall'art. 31, comma 3 del D.L. 66/2014, inviate dagli enti locali e compilate, a pena di nullità, utilizzando il modello allegato sub 1 al Secondo Atto

Aggiuntivo (di seguito, la **"Domanda di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati"**);

- II. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati presentate dagli enti locali ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, di cui al successivo articolo 3, comma 1;
- III. trasmettere al MEF un elenco delle Domande di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati accolte ed un elenco delle Domande di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati rigettate;
- IV. determinare l'importo delle Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati spettanti a ciascun ente locale, sulla base delle Domande di anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati pervenute complete entro il termine di cui al successivo articolo 3, comma 1, mediante ripartizione proporzionale delle somme, e nei limiti delle medesime, che incrementano, per l'anno 2014, la dotazione della *"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"*, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 23/06/2014 (di seguito, il **"Criterio di Ripartizione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati"**);
- V. concedere, entro l' 8/09/2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.M. 23/06/2014, le Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, come calcolate secondo il Criterio di Ripartizione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;
- VI. stipulare, mediante scambio di corrispondenza e senza necessità di autentica delle firme, i contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati sulla base del contratto tipo di anticipazione allegato sub 2 al Secondo Atto Aggiuntivo (di seguito, i **"Contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati"**);
- VII. erogare le Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati agli enti locali beneficiari, in conformità ai Contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;
- VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze le rate di rimborso delle Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta in dipendenza dei Contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;
- IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;

- X. versare annualmente al bilancio dello Stato, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 12, comma 6, del D.L. 35/2013, gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti locali delle Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte di CDP ai sensi dei Contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;
- XI. comunicare entro il 15 giugno di ciascun anno all'Agenzia delle Entrate e al MEF i dati relativi alla mancata corresponsione delle rate di ammortamento, ai fini dell'attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013, ossia mediante trattenute delle relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24;
- XII. conservare, archiviare e rendere disponibile al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ed ai Contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati.
2. Il MEF autorizza CDP affinché, nell'esecuzione delle attività di cui al presente articolo 2, quest'ultima si avvalga dell'opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti.
3. Il MEF riconosce che i compiti di CDP ai sensi del Secondo Atto Aggiuntivo non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al precedente comma 1 tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati.
4. Nell'ambito dell'espletamento del proprio incarico CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con CDP le relative modalità di gestione.


Articolo 3

(Criteri e modalità per l'accesso degli enti locali all'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati)

1. Le Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati possono essere richieste esclusivamente dagli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del TUEL presentando alla CDP la Domanda di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, redatta sulla base dello schema allegato sub 1 al Secondo Atto Aggiuntivo, entro il 22/08/2014, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario. Ai fini del rispetto del predetto termine farà fede la data di ricezione, da parte di CDP, della Domanda di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati. Le Domande di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati potranno essere inviate esclusivamente mediante l'utilizzo di una delle seguenti modalità:
 - posta elettronica certificata, con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente;
 - via telefax, ai numeri indicati da CDP, con successivo inoltro dell'originale;
 - consegna a mano dell'originale.
2. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della Domanda di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati farà fede, a seconda dei casi, (a) la conferma di avvenuta ricezione prodotta dal sistema informatico della CDP, nel caso di posta elettronica certificata, (b) la data di ricezione del telefax da parte di CDP, nel caso di invio per telefax, e (c) il protocollo assegnato dalla CDP alla ricezione, in caso di consegna a mano. In tale ultimo caso, le Domande di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati dovranno essere consegnate durante i normali orari di apertura degli uffici.
3. Le Domande di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati che risulteranno parzialmente compilate ovvero prive delle prescritte sottoscrizioni e/o asseverazioni saranno ritenute non accoglibili.
4. L'importo di ciascuna Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati sarà calcolato da CDP secondo il Criterio di Ripartizione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati e, una volta erogato da CDP, dovrà essere destinato dall'ente locale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.L. 66/2014, al pagamento:
 - a) dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
 - b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
 - c) dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



5. Successivamente alla concessione dell' Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, ai fini del perfezionamento del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, l'ente locale dovrà inviare (mediante telefax) alla CDP il contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, debitamente compilato e sottoscritto, nel quale saranno indicati l'importo e la durata di ammortamento dell' anticipazione concessa; il Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati sarà perfezionato all'atto della restituzione da parte della CDP all'ente locale (mediante telefax) del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati sottoscritto dalla CDP per accettazione. L'acquisizione da parte della CDP del rapporto di trasmissione positivo del telefax sancirà il perfezionamento del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati. L'ente locale provvederà successivamente, nel rispetto dei termini previsti dal Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, ad inviare alla CDP due originali del Contratto di Anticipazione, uno dei quali sarà restituito dalla CDP all'ente, sottoscritto per accettazione;
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013, all'atto dell'erogazione delle Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, e, in ogni caso, entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al precedente comma 4. Dell'avvenuto pagamento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale ed analitica certificazione alla CDP, redatta sulla base dello schema allegato sub 3 al Secondo Atto Aggiuntivo, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, entro 45 giorni dalle date di erogazione delle Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati. La predetta certificazione attesta inoltre l'intervenuta estinzione dei debiti delle Società ed Enti Partecipati ed include le informazioni relative ai debiti ancora in essere.
7. I pagamenti di cui al precedente comma dovranno essere effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento dovrà essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti tra le parti.
8. Ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 9, del D.L. 35/2013, l'ente locale dovrà pubblicare il piano dei pagamenti dei debiti di cui al precedente comma 4 sul proprio sito internet, per importi aggregati per classi di debiti, e dovrà comunicare ai propri debitori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederà al pagamento dei debiti suddetti.
9. L'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati potrà avere durata massima fino a 30 anni a decorrere dalla data di stipula del Contratto di Anticipazione per i



Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati. L'ente locale dovrà rimborsare l'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati mediante il pagamento, a partire dall'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione, di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31 maggio di ciascun anno.

10. Il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni, determinato dal MEF ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 23/06/2014, è pari all' 1,465%.

Articolo 4

(Commissione per le attività espletate dalla CDP)

1. Il MEF riconosce alla CDP una commissione per le attività che saranno espletate dalla CDP medesima in esecuzione del presente Secondo Atto Aggiuntivo, determinata nella misura complessiva di euro duecentocinquantamila per l'anno 2014, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 32, comma 5, del D.L. 66/2014.


Articolo 5

(Allegati)


1. Al presente Secondo Atto Aggiuntivo sono allegati:
- Allegato 1 – Domanda di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;
 - Allegato 2 – Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati.
 - Allegato 3 – Schema certificazione pagamento debiti

Roma, 15 luglio 2014

***Il Responsabile dell'Area Enti Pubblici della Cassa
depositi e prestiti società per azioni***


Anselmo Baroni

***Il Dirigente dell' Ufficio II della Direzione
VI del Dipartimento del Tesoro -
Ministero dell'economia e delle finanze***


Maurizio Mauri

ALLEGATO 1

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE PER I DEBITI
NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Cod. EPxxx

**(SU CARTA INTESTATA DELL'ENTE LOCALE o in caso di inoltro tramite Posta Elettronica Certificata,
indicazione dei dati dell'Ente)**

Schema di domanda di anticipazione ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (il "D.L. 66/2014"), e dell'articolo 3 del Decreto MEF del 23 giugno 2014

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 ROMA¹

ENTE (indicare denominazione) (di seguito l'"Ente")

.....Prov.

Protocollo Ente n. Data Protocollo Ente

Oggetto: richiesta di anticipazione di liquidità di cui all'articolo 31 del D.L.66/2014, e dell'articolo 3, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 giugno 2014 ("DM 23/06/2014").

I sottoscritti

- _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente
- _____, nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'Ente,

CHIEDONO,

alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la "CDP"), la quale a tal fine agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, il "MEF"), ai sensi e per gli effetti delle norme in oggetto e del Secondo Atto aggiuntivo all'addendum stipulato tra la CDP e il MEF in data 15 luglio 2014 (di seguito, il "Secondo Atto aggiuntivo all'Addendum"), ed in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la concessione di un'anticipazione di liquidità con scadenza 31 maggio_____ (non oltre il 31 maggio 2044) - a valere sulle somme che incrementano, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, (di seguito il D.L.

¹Da trasmettere esclusivamente mediante l'utilizzo di una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata, con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente (indirizzo PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it);
- via telefax, al numero 06.42214026, con successivo inoltro dell'originale;
- consegna a mano dell'originale.



66/2014), la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", in base a quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 66/2014, nonché dall'articolo 3 del D.M. 23/06/2014 per il pagamento di propri debiti nei confronti delle società/enti partecipati per un importo complessivo di € _____ (euro _____/_____).

Allo scopo, dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il predetto importo complessivo si riferisce al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, di debiti per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine del 31 dicembre 2013, ovvero di debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio pluriennale, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

I sottoscritti prendono atto che l'importo dell'anticipazione sarà determinato, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del DM 23/06/2014, proporzionalmente sulla base del rapporto tra l'incremento per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.L. 66/2014, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" ed ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 23/06/2014 e l'importo complessivo delle anticipazioni richieste e accolte.

Ai fini del perfezionamento dell'operazione, da effettuarsi mediante la sottoscrizione del contratto di anticipazione perfezionato sulla base del contratto tipo allegato al Secondo Atto aggiuntivo all'Addendum, approvato con decreto del direttore generale del Tesoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DM 23/06/2014, e pubblicato sul sito internet di CDP e del MEF, i sottoscritti dichiarano inoltre, sotto la loro responsabilità, quanto segue:

- di aver preso visione dell'Addendum e del Secondo Atto aggiuntivo all'Addendum e di accettare i termini e le condizioni ivi previsti per la presentazione della domanda di anticipazione e per la concessione della stessa;
- di aver effettuato la verifica dei debiti e dei crediti reciproci nei confronti delle società/enti partecipati dall'Ente, asseverata dagli organi di revisione dello stesso Ente e, per la parte di competenza, delle società/enti partecipati stessi;
- che l'Ente non può procedere ai pagamenti dei debiti di cui sopra a causa di carenza di liquidità;
- che i pagamenti in favore delle società/enti partecipati saranno effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento sarà imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti;
- che il piano dei pagamenti dei debiti di cui sopra sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, per importi aggregati per classi di debiti;
- che l'Ente provvederà, all'atto dell'erogazione dell'anticipazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, all'immediata estinzione dei debiti di cui all'articolo 31 del D.L. 66/2014, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 1 del D.L. 35/2013. L'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, comunicherà ai propri creditori, anche a mezzo di posta elettronica, l'importo e le date entro cui provvederà al pagamento dei debiti di cui sopra;
- che l'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'anticipazione oggetto della presente richiesta nonché a soddisfare

per tutta la durata dell'anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle suddette annualità previsti dall'articolo 159, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che i pagamenti da parte delle società/enti partecipati in favore dei propri creditori saranno effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 31, comma 4, del D.L. 66/2014.

Di seguito si indicano:

- l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente, a cui la CDP invierà eventuali comunicazioni relative alla presente istanza: _____;

- il codice IBAN del Conto corrente di Tesoreria Unica intestato all'Ente _____;

- il Referente dell'ente e il numero telefonico (per eventuali contatti)

Nome _____ Cognome _____ Tel. _____

Il Legale rappresentante

(timbro e firma leggibile)

Il Responsabile finanziario

(timbro e firma leggibile)

Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

Posizione N. _____

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

li, _____, ____/____/____¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di anticipazione (il "Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati") finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per gli scopi, come *infra* descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta sino al 30 settembre 2014 per le Domande di Anticipazione per i Debiti delle Società ed Enti Partecipati (come di seguito definite) pervenute entro il 22 agosto 2014.

CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE PER I DEBITI NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI

TRA

_____ ("Ente") rappresentato da _____², in qualità di _____, il quale dichiara di essere munito dei poteri di stipulazione del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, attribuiti mediante _____ [ESTREMI DEL/I PROVVEDIMENTO/I DA CUI DERIVA IL POTERE DEL FIRMATARIO DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE PER I DEBITI NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI]

E

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Copia del documento d'identità del firmatario deve essere allegata al Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati.

Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati (la "CDP"), che agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (il "MEF") in forza dell'Addendum (come di seguito definito) e del Secondo Atto Aggiuntivo (come di seguito definito);

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (il "**D.L. 35/2013**"), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede che: "*Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.*";
- b) in data 12 aprile 2013 il MEF e la CDP hanno sottoscritto l' addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 12 aprile 2013, n. 30267, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, reg 3 foglio 209 (di seguito, l'"**Addendum**");
- c) in data 30 aprile 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un atto aggiuntivo all'Addendum, recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all'art. 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 30 aprile 2014, n. 35802, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2014, reg 1553;
- d) il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (il "**D.L. 66/2014**") prevede, al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società ed enti partecipati da enti locali, l'incremento di 2.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al citato comma 10 dell'articolo 1 del D.L. 35/2013;
- e) il comma 2 del medesimo articolo 31 dispone che: "*L'incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:*
 - a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

- b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti."
- f) il successivo comma 3 del medesimo articolo 31 prevede che: "Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1. La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.";
- g) il comma 4 dell'articolo 31 del D.L. 66/2014 dispone che: "Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n. 35 del 2013.";
- h) l'art 32, comma 5 del D.L. 66/2014 prevede che: "Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.";
- i) l'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/06/2014 (il "D.M. 23/06/2014"), adottato ai sensi del citato comma 3 del D.L. 66/2014, ha incrementato la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di euro 2.000 milioni;
- j) l'art. 2 del D.M. 23/06/2014 prevede, tra l'altro, che "Le risorse di cui all'articolo 1, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate" (di seguito, le "Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati") destinate al pagamento dei debiti di cui all'art. 31, comma 2, del D.L. 66/2014;
- k) l'art. 3, comma 1 del D.M. 23/06/2014 dispone che "I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'incremento della dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1, nonché per la restituzione dello stesso, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integroto mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del Direttore Generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP" (di seguito, il "Secondo Atto Aggiuntivo");

Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

- l) l'art. 3, comma 4 del D.M. 23/06/2014 prevede che il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni 2014 è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro- alla data della pubblicazione del D.M. 23/06/2014 e pubblicato sul sito del medesimo Ministero;
- m) il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 174 del 14 luglio 2014, recante "Debiti Enti Locali: su anticipazioni liquidità per pagamento partecipate tasso interesse all' 1,465%";
- n) l'Ente ha presentato alla CDP domanda di anticipazione destinata al pagamento dei debiti nei confronti delle società partecipate, di cui all'art. 31 del D.L. 66/2014, comprensiva della dichiarazione dell'Ente, attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso Ente e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate, prevista dall'art. 31, comma 3 del D.L. 66/2014, (di seguito, la "**Domanda di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati**") sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario completa di tutti i dati secondo il modello allegato al Secondo Atto Aggiuntivo;
- o) l'Ente prende atto che l'importo dell' Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.M. 23/06/2014 è stato determinato sulla base del criterio proporzionale in relazione al rapporto tra le risorse statali disponibili ai sensi dell'art. 1 del D.M. 23/06/2014 e l'importo complessivo delle domande di anticipazione pervenute ed accolte;
- p) che l'Ente con provvedimento n. _____, assunto in data __/__/__ esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere con la CDP un'anticipazione di € _____, (euro _____/__) per far fronte al pagamento nei confronti delle società ed enti partecipati dall'Ente dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (le "**Spese**") secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi;
- q) l'Ente ha fornito alla CDP il Mandato di Addebito in Conto (come di seguito definito);
- r) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il contratto tipo approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato al Secondo Atto Aggiuntivo e che le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati sono corrette e veritiere;
- s) **[PER I SOLI ENTI LOCALI CHE ABBIANO DELIBERATO IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 243-BIS TUEL]** l'Ente dichiara di rispettare il termine di sessanta giorni dalla concessione dell'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, di cui all'art. 1, comma 15, del D.L. 35/2013, per la corrispondente modifica del piano di riequilibrio.

TUTTO CIÒ PREMESSO



Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1 Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati .
2. Nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati , i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"Addendum" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ;

"Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati " indica l'operazione oggetto del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;

"CDP" indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

"Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati" indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l'Ente;

"D.L. 35/2013" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ;

"D.L. 66/2014" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ;

"D.M. 23/06/2014" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ;

"Data di Accettazione" indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

"Data di Erogazione" indica il settimo giorno lavorativo successivo alla Data di Accettazione;

"Data di Inizio Ammortamento" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ;

"Data di Pagamento" indica il 31 maggio di ciascun anno;

"Data di Proposta" indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

"Data di Scadenza" indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ;

"Debito Residuo" indica, ad ogni data l'importo indicato nel Piano di Ammortamento;

"Domanda di Anticipazione per i Debiti delle Società ed Enti Partecipati" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ;

"Ente" indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, che contrae l'Anticipazione;

"Erogazione " ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;

Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

"Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

"Interessi di Mora" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ;

"MEF" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ;

"Mandato di Addebito in Conto" indica il mandato per addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nell'area riservata Enti Locali e P.A. del sito Internet della CDP;

"Periodo di Interessi" ha il significato di cui all'articolo 3, comma 2, del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ;

"Piano di Ammortamento" indica il piano di ammortamento predisposto e trasmesso dalla CDP entro il quinto giorno lavorativo successivo alla relativa Data di Erogazione;

"Secondo Atto Aggiuntivo" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;

"Società ed Enti Partecipati" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;

"Somma Anticipata" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ;

"Spese" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ;

"Tasso di Interesse" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ;

"Tesoriere" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente.

"TUEL" indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, l'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati per l'importo complessivo di € _____ (euro _____/____) (la "Somma Anticipata") che sarà erogato alla Data di Erogazione.
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento delle Spese.
3. L'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ha durata fino al ___/___/___ (la "Data di Scadenza").
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata alla Data di Erogazione (anche la "Data di Inizio Ammortamento").

Articolo 3

Interessi

Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Anticipata maturano interessi in misura dell' 1,465% nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**").
2. L'ammortamento dell' Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 12 (dodici) mesi (il "**Periodo di Interessi**") fatta eventualmente esclusione per il primo periodo di interessi. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. La prima Data di Pagamento è fissata in corrispondenza del 31 maggio 2015.
4. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il suddetto tasso di interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
5. Qualora il suddetto tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 8, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 4

Erogazione e condizioni sospensive

1. La Somma Anticipata è erogata direttamente all'Ente.
2. L'Erogazione avviene attraverso versamento della Somma Anticipata, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato intestato all'Ente IBAN _____.
3. L'obbligo della CDP di effettuare l'Erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 10 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati .
4. L'Ente si impegna, ai sensi di quanto previsto dall' art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013, a seguito dell'erogazione della Somma Anticipata, a provvedere all'immediata e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla Data di Erogazione, estinzione delle Spese, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi. Al fine di attestare la suddetta estinzione delle Spese, l'Ente dovrà fornire formale certificazione alla CDP, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente sulla base del modello allegato al Secondo Atto Aggiuntivo, entro 45 giorni dalla Data di Erogazione. La predetta certificazione attesta inoltre l'intervenuta estinzione dei debiti delle Società ed Enti Partecipati ed include le informazioni relative ai debiti ancora in essere.
5. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l'effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento delle Spese.

Articolo 5

Garanzia

Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, l'Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati nonché a soddisfare per tutta la durata dell'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del TUEL.
5. L'Ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento alla Data di Pagamento prevista dal Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, l'Agenzia delle Entrate provvederà a carico dell'Ente a trattenere le relative somme, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 13 del D.L. 35/2013.

Articolo 6

Rimborso dell'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate costanti posticipate, annuali, fatta eventualmente eccezione per la prima, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, sulla base del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

Articolo 7

Rimborso anticipato volontario

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale dell'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla scadenza annuale del 31 maggio 2015, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento dell'Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).

Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

2. In caso di rimborso anticipato parziale, l'Ente dovrà indicare alla CDP l'importo che intende restituire anticipatamente. A seguito del rimborso anticipato parziale la CDP inoltra all'Ente il nuovo piano di ammortamento, rideterminato a seguito del rimborso stesso.
3. In caso di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e:
 - I. in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende restituire anticipatamente;
 - II. in caso di rimborso anticipato totale, la differenza tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

Articolo 8 Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base all'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale annuo (gli "Interessi di Mora").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 10 del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 9 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l'addebito nel conto corrente di cui al comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione dell'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, è tenuto a:

Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

- (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso dell'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
- (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale.

Articolo 10 Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento delle Spese;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;
 - d) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, ad eccezione di quella relativa alla certificazione di cui all'art. 4, comma 4.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi del Secondo Atto Aggiuntivo, comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori.

Articolo 11 Compensazione

Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

1. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.

Articolo 12 Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

Articolo 13 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: +390642214026

Att: Back Office Unità Enti Pubblici

Ente:

Fax: _____

Att: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 14

Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

Impegni e dichiarazioni dell'Ente

1. L'Ente dichiara:
 - a) di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del codice etico della CDP, reso disponibile sul proprio sito internet.
 - b) di avere preso visione dell'Addendum pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
 - c) di avere preso visione della nota del 7 maggio 2013, prot. 36140, con la quale il MEF ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" - Sezione enti locali, di cui all'art. 1, comma 13 del D.L. 35/2013;
 - d) di avere preso visione del Secondo Atto Aggiuntivo pubblicato nel sito internet della CDP e del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
 - e) di non aver potuto procedere all'estinzione delle Spese a causa di carenza di liquidità;
 - f) che le Spese rappresentano debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 nei confronti delle Società ed Enti partecipati ovvero debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
2. L'Ente si impegna a:
 - a) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel codice etico stesso: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a), e (iii) i collaboratori su base continuativa della CDP;
 - b) pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del D.L. 35/2013, il piano dei pagamenti delle Spese sul sito internet dell'Ente, per importi aggregati per classi di debiti;
 - c) comunicare ai propri creditori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederà al pagamento delle Spese.

Art. 15

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l'Ente dichiara di aver già preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa al trattamento dei dati personali resa da CDP.
2. Pertanto l'Ente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato Decreto Legislativo, ha attestato il proprio consenso affinché venga effettuato il trattamento dei dati personali in proprio possesso e la comunicazione degli stessi a soggetti terzi secondo quanto indicato nella menzionata informativa.

Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

3. Qualora una Parte dovesse sospettare qualsivoglia violazione delle normative e dei regolamenti sulla protezione dei dati o qualsiasi altra irregolarità nell'elaborazione dei dati ne informerà tempestivamente l'altra Parte.
4. Ulteriori obblighi delle Parti in materia di protezione dati potranno essere oggetto di specifici accordi.

Articolo 16 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati:

- Articolo 4 (Erogazione e condizioni sospensive)
- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario)
- Articolo 9 (Pagamenti)
- Articolo 10 (Risoluzione)
- Articolo 11 (Compensazione)
- Articolo 16 (Foro competente)


[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single character or a very short word.

Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 10, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 13, art. 31, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 23 giugno 2014

codice contratto _____

COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL FIRMATARIO RAPPRESENTANTE DELL'ENTE



ALLEGATO 3
CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI

Cod. EP0xxA

(SU CARTA INTESTATA DELL'ENTE LOCALE o in caso di inoltro tramite Posta Elettronica Certificata,
indicazione dei dati dell'Ente)

CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI

Schema di certificazione ai sensi dell' Articolo 31 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e Decreto MEF del 23 giugno 2014

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 ROMA¹

ENTE Prov.

Posizione Protocollo Ente n. Data Protocollo Ente

Oggetto: certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35.

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'ente, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le somme erogate dalla CDP quale anticipazione di liquidità ai sensi del contratto di Anticipazione per i debiti nei confronti delle società ed enti partecipati stipulato in data..... sono state destinate, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 31, comma 4, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (di seguito "D.L. 66/2014"), all'immediata estinzione dei debiti nei confronti delle società ed enti partecipati certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2013, dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 2, lettera c) del D.L. 66/2014, dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti secondo i criteri di priorità di pagamento previsti dall'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero dai contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti tra le parti ed inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità, che sono state effettuate le relative registrazioni contabili.

In relazione a quanto sopra, si allega alla presente certificazione il dettaglio dei pagamenti (**Modello EP0xxB**) effettuati da questo Ente nei confronti delle società/enti partecipati, nonché, a norma del comma 4 dell'articolo 31 del D.L. 66/2014, il dettaglio dei pagamenti effettuati dalle società/enti partecipati nei confronti dei propri debitori (**Modello EP0xxC** e **Modello EP0xxC1**), come da comunicazioni ricevute da tali società/enti partecipati verificate ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 31, entrambi debitamente firmati.

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

¹Da trasmettere esclusivamente mediante l'utilizzo di una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata, con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente (indirizzo PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it);
- via telefax, al numero 06.42214026, con successivo inoltro dell'originale;
- consegna a mano dell'originale.

(SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA'/ENTE PARTECIPATO)

CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI

Schema di certificazione ai sensi dell' Articolo 31, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e Decreto MEF del 23 giugno 2014

All' Ente Locale

.....
....

SOCIETA'/ENTE

PARTECIPATO.....

Sede legale.....

Protocollo n. Data protocollo

Oggetto: certificazione di cui all'articolo 31, commi 4 e 5, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante della Società/ente partecipato dall'ente locale in indirizzo, sotto la propria responsabilità, con la presente

COMUNICA

- che la Società/ente partecipato ha effettuato i pagamenti a valere sulle risorse di cui all'articolo 31 del D.L. 66/2014, come indicato nel **Modello EP0xxC1** allegato alla presente;
- che la Società/ente partecipato ha provveduto ai pagamenti nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 31, commi 4 e 5, del D.L. 66/2014.
- che, ai sensi del menzionato articolo 31, comma 4, sussistono in capo a questa Società/ente partecipato debiti ancora in essere per un ammontare pari ad €
(euro/..).

Il Legale Rappresentante
(timbro della Società/Ente partecipato e
firma leggibile)

Per presa visione
Il Responsabile del servizio finanziario dell'ente locale
(timbro dell'Ente locale e firma leggibile)



